

**N. 04684/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07405/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7405 del 2013, proposto da:

ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori), Ias Touring Srl, Autolinee Curcio Srl, Sulga Srl, Cavourese Spa, Sadem Spa, Preite Srl, Autoservizi Varesine Srl, Autoservizi Baschetti Srl, Air Pullman Spa, Stav Spa, Bonelli Bus di Bonelli Dedeo e Marco & C. Sas, Eurobooking Srl, Sasp Srl, Made Bus Srl, Saf Spa Fvg, Sap Srl, Guarriello Tour di Guarriello Angelina & C. Sas, La Valle Autoservizi Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, n. 81;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosalda Rocchi e Alessandro Rizzo, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 03968/2013, resa tra le parti, concernente circolazione degli autobus nelle ztl bus 1 e 2 - limitazione rilascio pass di accesso giornalieri;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Massimo Malena e Rosalda Rocchi;

Rilevato che l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L. àncora a stringenti presupposti la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti e che non vi sono, allo stato, elementi da cui risulti che il Comune stia per adottare una ulteriore ordinanza contingibile ed urgente;

Considerato che il pregiudizio dedotto non sembra integrare gli estremi della gravità e irreparabilità, tenuto anche conto della circostanza che è imminente il termine di scadenza della ordinanza impugnata (30.11.2013);

Ritenuto che nella complessità e parziale novità delle questioni trattate vanno ravvisate eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7405/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)